

**DELIBERAZIONE 23 DICEMBRE 2014
662/2014/R/IDR**

**INDIVIDUAZIONE ED ESPLICITAZIONE DEI COSTI AMBIENTALI E DELLA RISORSA CON
RIFERIMENTO A QUANTO PREVISTO NEL METODO TARIFFARIO IDRICO (MTI) PER
L'ANNO 2015**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 23 dicembre 2014

VISTI:

- la direttiva 91/271/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 21 maggio 1991 (di seguito: direttiva 91/271);
- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 (di seguito: direttiva 2000/60/CE);
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 8021;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (di seguito: d.l. 208/08);
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi

idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge 201/11 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;

- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR) e in particolare l’Allegato A (di seguito: MTI);
- la deliberazione dell’Autorità 12 giugno 2014, 280/2014/R/IDR (di seguito: deliberazione 280/2014/R/IDR);
- il documento per la consultazione 30 ottobre 2014, 539/2014/R/IDR, recante “Individuazione ed esplicitazione dei costi ambientali e della risorsa nel metodo tariffario idrico (MTI)” (di seguito: documento per la consultazione 539/2014/R/IDR).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, all’uopo precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l’articolo 2 del d.P.C.M. 20 luglio 2012 – attuativo dell’art. 21, comma 19, del decreto legge 201/11 – individua tra le finalità della regolazione del servizio idrico integrato “l’attuazione dei principi comunitari «recupero integrale dei costi», compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, e «chi inquina paga», ai sensi degli articoli 119 e 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e dell’art. 9 della Direttiva 2000/60/CE”;
- il combinato disposto dell’articolo 1 e dell’articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all’Autorità, precisa che a essa è demandata “la definizione delle componenti di costo per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, in conformità ai criteri stabiliti dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare (...) per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d’impiego dell’acqua, anche in proporzione al grado di inquinamento ambientale derivante dai diversi tipi e settori d’impiego e ai costi conseguenti a carico della collettività in attuazione del principio del recupero integrale del costo del servizio e del principio «chi inquina paga»”.

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 643/2013/R/IDR, dopo l’effettuazione di un’ampia consultazione articolata anche in diversi documenti per la consultazione che hanno preceduto la deliberazione medesima, l’Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, superando la logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015),

adottando una regolazione, asimmetrica e innovativa in base a “schemi regolatori”;

- la regolazione adottata con l’MTI ha previsto, all’articolo 11, l’esplicitazione nella formulazione del vincolo dei ricavi alle gestioni della variabile *ERC* istituita per dare avvio al processo di graduale e progressiva rappresentazione dei costi ambientali e della risorsa nel sistema tariffario italiano, anche al fine di dare immediata ottemperanza a quanto disposto all’art. 9 della direttiva 2000/60/CE in materia di politiche europee dei prezzi dell’acqua. Tale previsione pone, tra l’altro, le basi metodologiche per una “*Environmental Accountability*”, che gli orientamenti eurounitari sottendono nell’indicare l’applicazione del principio di *Full Cost Recovery*;
- nelle more di un disciplina di separazione contabile regolatoria per il settore idrico – *unbundling* idrico – e al contempo del perfezionamento dei criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d’impiego dell’acqua da parte del Ministero dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare, la componente *ERC* è stata in via transitoria posta pari a “0” per l’anno 2014, onde evitare che taluni costi riconducibili ai costi ambientali e della risorsa già contemplati nelle voci di costo finanziario del MTI fossero oggetto di “*double counting*” in sede di approvazione dei ricavi di gestione.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- gli Uffici dell’Autorità hanno partecipato al gruppo di lavoro inter-istituzionale istituito e condotto dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per la stesura delle Linee Guida attuative del dispositivo dell’art. 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012;
- l’esito di tale gruppo di lavoro consta nell’emanando regolamento da parte del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare recante “*linee guida per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d’impiego dell’acqua, in attuazione degli obblighi di cui agli articoli 4, 5 e 9 della direttiva comunitaria 2000/60/CE*”, (di seguito: Linee Guida) attualmente al vaglio del Consiglio di Stato per l’acquisizione del parere ai sensi dell’art. 17, co.3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, e su cui la Conferenza Unificata, nella seduta del 13 novembre 2014, ha espresso parere favorevole;
- la Commissione con la decisione di esecuzione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 ha approvato determinati elementi dell’accordo di partenariato con l’Italia CCI 2014IT16M8PA00. Tale accordo di partenariato reca fra l’altro la valutazione dell’adempimento delle condizionalità ex-ante applicabili a livello nazionale al fine di provvedere a un’attuazione efficace dei Fondi Strutturali. Il soddisfacimento di tali condizionalità, ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2000/60/CE, è stato riconosciuto nella prima esplicitazione, da parte dell’Autorità, del costo ambientale e della risorsa nella tariffa del servizio idrico

integrato con l'adozione della deliberazione 643/2014/R/IDR. L'esplicitazione è da perfezionarsi al più tardi entro il 30 giugno 2015.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con la deliberazione 280/2014/R/IDR, nell'ambito del percorso avviato con l'MTI di progressivo riconoscimento ed esplicitazione dei costi ambientali e della risorsa nei prezzi dell'acqua, l'Autorità, con riferimento all'anno 2015, ha ritenuto *“necessario acquisire ulteriori elementi in ordine alla quantificazione dei “Contributi a Comunità Montane”, considerando che tale voce può essere riconosciuta ammissibile ai fini tariffari solo come afferente ai costi ambientali e della risorsa e nella misura in cui sia “destinata all’attuazione di specifiche misure connesse alla tutela e alla produzione delle risorse idriche nei territori montani”*.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con il documento per la consultazione 539/2014/R/IDR, l'Autorità ha posto in consultazione i propri orientamenti per la definizione della consistenza della variabile *ERC* per l'anno 2015, con le due componenti *EnvC²⁰¹⁵* e *ResC²⁰¹⁵*, collocandola nella prospettiva di un percorso applicativo di gradualità in coerenza con il maturare progressivo degli strumenti regolatori, in particolare dell'implementazione dell'*unbundling* contabile per il settore idrico;
- in via generale l'Autorità individua nel citato documento per la consultazione un insieme di definizioni, in linea con l'accezione comunitaria, coerenti con gli orientamenti contenuti nei documenti preliminari delle Linee Guida, ove si assume:
 - per il costo ambientale, il criterio della quantificazione del “danno” ambientale, inteso come costo diretto della misura ripristinatoria dello stato ambientale precedente all'utilizzo della risorsa;
 - per il costo della risorsa, l'equivalenza con la valorizzazione dell'impiego incrementale di una unità in più di risorsa per un certo utilizzo, sottraendo la medesima agli altri usi;
- gli orientamenti dell'Autorità per la quantificazione della componente *ERC* dell'anno 2015 rappresentati nel suddetto documento sono stati:
 - la previsione che i soggetti competenti predispongano, ad invarianza del moltiplicatore tariffario e del vincolo riconosciuto ai ricavi dell'anno, la valorizzazione della componente *ERC*, con indicazione puntuale della corrispondente riduzione delle connesse componenti di costo tariffario già riconosciute;
 - per quanto attiene ai costi ambientali *EnvC²⁰¹⁵*, la riconducibilità degli oneri relativi alla depurazione sostenuti per ottemperare agli obblighi derivanti della Direttiva 91/271, concernente il trattamento delle acque reflue urbane

- e gli eventuali oneri residui - relativi al 2013 - afferenti “alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d'ambito” di cui all’art. 8-sexies del d.l. 208/08 nonché altri oneri, canoni o contributi relativi al ripristino del danno ambientale;
- per quanto attiene ai costi della risorsa $ResC^{2015}$, in considerazione della loro natura, l’inclusione parziale o totale dei costi rientranti negli “Oneri Locali” già riconosciuti nel vincolo ai ricavi, con particolare riferimento a:
 - canoni di derivazione/sottensione idrica;
 - contributi a comunità montane;
 - altri oneri relativi a interventi finalizzati a contenere o mitigare il costo-opportunità della risorsa;
 - il riconoscimento della necessità di un’analisi di maggior dettaglio per la corretta individuazione delle altre componenti di costo - da contemperare, fra l’altro, con eventuali componenti di ricavo endogene che le attività di cui si valutano i costi possono al contempo generare - nonché per la attribuzione di una voce alternativamente alla componente costo ambientale o alla componente costo della risorsa.
- in risposta al documento di consultazione 539/2014/R/IDR sono pervenuti contributi da parte di Enti d’Ambito, associazioni di categoria, gestori e singoli professionisti che hanno evidenziato un generale apprezzamento rispetto all’attività svolta dall’Autorità in tema di individuazione puntuale dei costi ambientali e della risorsa, pur segnalando talune criticità e proponendo alcuni spunti di approfondimento;
 - per quanto concerne l’elenco di oneri già ammessi a copertura tariffaria da cui enucleare i costi della risorsa, individuati nel documento per la consultazione, i rispondenti hanno proposto di includere ulteriori oneri a completamento dello stesso;
 - relativamente ai criteri che possono essere impiegati per individuare la quota-parte dei costi del trattamento dei reflui scaricati in corpi idrici, sia di capitale che operativi, nelle componenti $EnvC^{2015}$, sono emersi considerazioni e potenziali approcci di attribuzione eterogenei;
 - con riferimento ai criteri che possono essere impiegati per individuare la parte degli oneri locali inclusa nella componente $ResC^{2015}$, vi è generale condivisione alla completa inclusione nella componente $ResC^{2015}$ degli oneri locali elencati nel documento di consultazione 539/2014/R/IDR.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- a tendere, la componente *ERC* del vincolo dei ricavi ricomprenderà tutti i costi ambientali e della risorsa attribuiti al Servizio Idrico Integrato dalla

pianificazione *multi-level* prevista per il settore idrico dal legislatore comunitario e nazionale;

- la componente *ERC* dovrà quindi intercettare e incorporare tutti i costi ambientali e della risorsa che saranno considerati prodotti dal Servizio Idrico Integrato e dai suoi utilizzatori, in coerenza con la responsabilità di averli generati.

RITENUTO OPPORTUNO:

- dar seguito al processo di enucleazione progressiva dei costi ambientali e della risorsa nel sistema di prezzi dell'acqua italiano, avviato con l'MTI, prevedendo per l'anno 2015 la prima applicazione della ricomprensione nella componente *ERC* del vincolo dei ricavi di gestione di oneri già riconosciuti che, per la loro natura, possono essere ricondotti a costi ambientali e della risorsa, a invarianza di vincolo dei ricavi di gestione e di moltiplicatore tariffario;
- individuare un primo insieme di oneri riconducibili a costi ambientali e della risorsa, da trasferire nella componente *ERC*, tra quelli classificati nel MTI come oneri locali, per i quali possano essere evidenziate finalità e destinazione tali da giustificare la loro qualificazione come costi ambientali e della risorsa;
- vista l'eterogeneità di criteri di attribuzione proposti dai soggetti partecipanti alla consultazione per l'eventuale allocazione dei costi di trattamento dei reflui in ottemperanza agli obblighi derivanti della Direttiva 91/271, che evidenzia la presenza di un ampio spettro di criteri di registrazione di tali poste e il conseguente rischio di ottenere allocazioni di costo non uniformi e difficilmente comparabili, rimandare l'attribuzione, alla componente *ERC*, dei costi di capitale della filiera di depurazione alla successiva fase di enucleazione, prevista per il secondo periodo regolatorio idrico, che potrà beneficiare della disciplina dell'*unbundling* contabile per il settore idrico nel frattempo perfezionata;
- prevedere che i soggetti competenti determinino i costi ambientali e della risorsa delle singole gestioni, secondo quanto evidenziato ai punti precedenti, e conseguentemente quantifichino la componente *ERC*²⁰¹⁵ per ciascuna gestione e la comunichino all'Autorità unitamente alla rideterminazione delle componenti del vincolo dei ricavi di gestione ove precedentemente tali voci di costo erano state ricomprese;
- prevedere la pubblicazione gli esiti delle rideterminazioni della componente *ERC*²⁰¹⁵

DELIBERA

1. di prevedere che:
 - a. la componente *ERC*²⁰¹⁵ ricomprende la quota degli oneri locali quali

canoni di derivazione e sottensione idrica, contributi a comunità montane nonché altri costi operativi, come individuati dalla componente CO_{res}^a di cui al MTI articolo 28, comma 28.1, che può essere considerata destinata all'attuazione di specifiche misure connesse alla tutela e alla produzione delle risorse idriche o alla riduzione/eliminazione del danno ambientale o finalizzati a contenere o mitigare il costo-opportunità della risorsa;

- b. la componente CO_{res}^{2015} di cui al MTI articolo 28, comma 28.1, sia determinata al netto delle quote dei medesimi costi valorizzate nella componente ERC^{2015} , per l'anno 2015, ai sensi della precedente lettera a.
2. di prevedere che i soggetti competenti determinino, ai sensi del punto 1., la componente ERC^{2015} e le corrispondenti componenti del VRG interessate dallo scomputo e ne trasmettano gli esiti, unitamente alle giustificazioni di destinazione, all'Autorità;
3. di dare mandato al Direttore della Direzione Sistemi Idrici per la definizione delle modalità e delle tempistiche di trasmissione dei dati e delle informazioni rilevanti al presente provvedimento da parte dei soggetti competenti;
4. di prevedere la pubblicazione degli esiti della prima fase di enucleazione dei costi ambientali e della risorsa nel sistema di prezzi dell'acqua italiano, attuata nell'anno 2015, entro il 31 maggio 2015 attesi gli adempimenti dei soggetti competenti di cui ai punti 2. e 3.;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

23 dicembre 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni